

N. r.g. 47-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA

Sezione Procedure Concorsuali

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Federica Lorenzatti, letta l'istanza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposta ai sensi dell'art. 67 e ss. cciii, da Pino Giordano (codice fiscale GRD PNI 64 S21 L727) e Maria Antonina Di Miceli (codice fiscale DMC MNT 66E65 L727P) entrambi residenti in Venaria Reale (TO), Via Sciesa Antonio, n.31, rappresentati e difesi dall'avv. Davide Greco del Foro di Milano ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalle parti istanti prevede la messa a disposizione dei creditori, nell'arco di quattro anni, della complessiva somma di Euro 20.000,00 (di cui Euro 9.600,00 quale reddito proveniente del sig. Pino Giordano ed Euro 10.400,00 quale reddito disponibile per la procedura da parte del coniuge Maria Antonina Di Miceli) a fronte di un ammontare complessivo dell'esposizione debitoria così singolarmente dettagliata: ovvero pari ad Euro 40.930,45 per il sig. Pino Giordano ed Euro 50.235,15 per la sig.ra Di Miceli (come attestato dall'OCC e nel ricorso introduttivo).

Tale somma risulta idonea al soddisfacimento integrale delle prededuzioni, nonché di una quota pari al 17,74% dei creditori chirografari del sig. Pino Giordano e della percentuale pari al 15,33% per i creditori chirografari della sig.ra Di Miceli, rappresentati essenzialmente dal ceto creditorio bancario da micro-credito (cfr. relazione OCC e successiva integrazione).

Il piano prevede, inoltre, di mettere a disposizione del ceto creditorio la quota di 1/15 (in capo a ciascun coniuge) dell'immobile sito in Venaria Reale Via Pietro Motrassino n. 6/b censito al Catasto Fabbricati del Comune di Venaria Reale al F. 33, part. 87, sub 19 (cfr. pagina 3 del ricorso).

Con decreto emesso in data 11.11.2025 il giudice ha disposto la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del Tribunale e ha assegnato i termini previsti dall'articolo 70 del CCII per integrare il contraddittorio coi creditori a cura dell'OCC.



Con successiva nota trasmessa l'O.C.C. ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'articolo 70 CII dando atto, altresì, delle osservazioni pervenute solo da parte di un creditore, il quale -allo stato- risulta aver estinto completamente la posizione debitoria con la preesistente cessione del quinto gravante sul reddito della sig.ra Di Miceli.

I debitori hanno ritenuto, inoltre, di escludere dal piano proposto due autovetture piuttosto vetuste (immatricolate rispettivamente nell'anno 2005 e nel maggio 2000) perché di valore del tutto risibile, nonché l'unità abitativa in cui attualmente risiedono sita in Venaria Reale Sciesa Antonio, n.31, e censita al Catasto Fabbricati del Comune di Venaria Reale al F. 25, part. 1084 sub 91, gravata da mutuo ipotecario regolarmente onorato dai coniugi.

Ciò permesso va riconosciuta, anzitutto, l'ammissibilità di un'unica procedura di composizione della crisi per entrambi i ricorrenti tra loro conviventi, ai sensi articolo 66, primo comma, del CCII, che dispone che i membri della stessa famiglia possano presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.

Nel caso di specie, entrambe le condizioni risultano sussistenti, atteso che i ricorrenti convivono stabilmente e la situazione di squilibrio economico si è sviluppata nell'ambito del medesimo nucleo familiare, in connessione con la progressiva contrazione delle risorse reddituali e con l'incremento delle spese necessarie al sostentamento della famiglia.

Quanto alle cause del sovraindebitamento, dagli atti e dalla relazione dell'OCC emerge che esse sono riconducibili a fattori prevalentemente esogeni, consistiti, da un lato, nella perdita del lavoro da parte del sig. Giordano e, dall'altro, nella persistente insufficienza delle entrate familiari rispetto alle ordinarie esigenze di vita del nucleo.

In particolare, la crisi si è progressivamente consolidata a partire dall'anno 2012, in concomitanza con la significativa contrazione reddituale subita dalla famiglia, ed è stata aggravata dalla necessità di far fronte a spese primarie e correnti, cosicché i ricorrenti hanno progressivamente fatto ricorso al credito non già per finalità voluttuarie, bensì per sostenere i bisogni essenziali della vita quotidiana e per onorare esposizioni pregresse.

Il successivo reperimento, da parte del sig. Giordano, di un'occupazione a tempo indeterminato avvenuta nell'anno 2018 non ha tuttavia consentito il ripristino di un equilibrio finanziario stabile, essendo il reddito complessivo del nucleo rimasto, anche successivamente, appena sufficiente a coprire le spese di mantenimento familiare, quantificate dall'OCC in circa Euro 2.500,00 mensili.

I debitori non risultano titolari di altri beni mobili registrati di valore e percepiscono un reddito da lavoro dipendente lordo mensile di Euro 1.825,92 per il sig. Giordano e di Euro 1.550,83 per il coniuge Di Miceli, (come risultante dalla relazione e dal ricorso introduttivo) reddito questo che risulta appena sufficiente a soddisfare le esigenze di vita del debitore e del suo nucleo familiare; esigenze quantificate ragionevolmente in circa Euro 2.500,00 al mese (relazione OCC).



Reputa, a tale riguardo, il Tribunale che l'esclusione dal piano di ristrutturazione del debitore dell'unità abitativa principale ove risiedono i coniugi (su cui grava attualmente il mutuo ipotecario) sia ammissibile.

Trova, infatti, applicazione l'art. 67, comma 5, CCII, il quale consente al debitore consumatore di proseguire il pagamento del mutuo garantito da ipoteca sull'abitazione principale, purché la relativa scadenza finale si collochi oltre la durata del piano. Nel caso in esame, il mutuo risulta destinato a estinguersi nell'anno 2039 e dunque in epoca successiva rispetto all'orizzonte temporale del piano proposto.

La scelta di non destinare tale cespite alla soddisfazione concorsuale risulta, pertanto, compatibile con il quadro normativo di riferimento, anche alla luce dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito formatasi sul punto. (cfr. sull'argomento Trib. Modena 28.08.2023).

Non risultano atti in frode ai creditori o le altre condizioni ostative di cui all'art. 69 CC II.

Nessuno dei creditori, eccettuato l'istituto di credito IBL, ha fatto osservazioni.

Deve, in ogni caso, rilevarsi che le predette osservazioni non impediscono l'omologazione del piano. Dalla documentazione versata in atti risulta infatti che la posizione creditoria vantata nei confronti della sig.ra Di Miceli è stata, *medio tempore*, integralmente soddisfatta mediante la preesistente trattenuta sullo stipendio, con conseguente venir meno di un concreto interesse del creditore a contrastare l'omologa.

Ne consegue che le osservazioni svolte non incidono sulla tenuta complessiva della proposta.

Sussiste, in ultimo, il requisito della meritevolezza, atteso che, come sopra evidenziato, risulta piuttosto evidente, anche alla luce dell'attestazione dell'OCC, che la causa del sovraindebitamento derivi essenzialmente dalla contrazione della capacità reddituale del coniuge Giordano e del progressivo indebitamento per fare fronte alle esigenze di vita quotidiana.

Non emerge peraltro uno sproporzionato ed abnorme accesso al credito, atteso che l'esposizione debitoria accumulata nei confronti delle finanziarie risulta compatibile con la situazione reddituale dei ricorrenti o quantomeno con valutazione che è stata fatta dagli enti erogatori.

Parte ricorrente ha inoltre evidenziato come il credito concesso (quantomeno i finanziamenti da ultimo contratti) non sia stato supportato da adeguata istruttoria da parte delle finanziarie, i quali come soggetti qualificati avrebbero dovuto compiere una scrupolosa indagine in ordine al merito creditizio. (cfr. memoria del 18.03.2026)

Di palmare evidenza è poi lo stato di sovra-indebitamento dei coniugi, tenuto conto che, a fronte di entrate mensili globali di circa 2.600-2.700 (derivanti unicamente dai redditi da lavoro), i debitori hanno uscite che assorbono pressoché interamente le entrate; sicché esse risultano del tutto inidonee a mantenere un equilibrio finanziario.



Non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, non avendo i debitori determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (come evidenziato nella relazione del Gestore dell'OCC).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa,
visto l'art. 70 CCII

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da Pino Giordano (c.f. GRD PNI 64 S21 L727) e Maria Antonina Di Miceli (c.f. DMC MNT 66E65 L727P);

DISPONE che l'OCC proceda ai pagamenti nei confronti dei creditori secondo le modalità indicate nel piano, provvedendo al deposito di relazione semestrale circa lo stato di esecuzione della procedura;

DICHIARA la sospensione del pignoramento del quinto dello stipendio e della delega volontaria gravanti eventualmente sugli emolumenti dei debitori;

DISPONE la pubblicazione del piano con oscuramento dei dati sensibili e di terzi e della presente sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;

DISPONE che il piano e la presente sentenza vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori;

DISPONE che, terminata l'esecuzione, il gestore della crisi, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale;

DICHIARA chiusa la procedura.

Si comunichi.

Ivrea, 23.03.2026

Il Giudice

(Dott.ssa Federica Lorenzatti)

